

Codice A1111C

D.D. 4 agosto 2022, n. 497

PON "Governance e Capacità istituzionale 2014/2020", Uffici di Prossimità - Progetto Regione Piemonte. CUP J69E19000040001. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 con l'utilizzo del MEPA per l'individuazione di Contraente di Accordo Quadro e dei contratti applicativi derivanti per la fornitura e posa in opera di arredi per allestimento di uffici di ...



ATTO DD 497/A1111C/2022

DEL 04/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

OGGETTO: PON “Governance e Capacità istituzionale 2014/2020”, Uffici di Prossimità – Progetto Regione Piemonte. CUP J69E19000040001. Procedura di acquisizione sottosoglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 con l'utilizzo del MEPA per l'individuazione di Contraente di Accordo Quadro e dei contratti applicativi derivanti per la fornitura e posa in opera di arredi per allestimento di uffici di prossimità, CIG 843546913C. Autorizzazione alla revisione dei prezzi.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 625 del 3.11.2020, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro per la fornitura e posa in opera di arredi per l'allestimento degli uffici di Prossimità sul territorio della Regione Piemonte in attuazione del progetto denominato “PON GOVERNANCE – Progetto Uffici di prossimità della Regione Piemonte”, finanziato nell'ambito dell'Asse 1, Azione 1.4.1 del PON Governance 2014/2020, in favore della Ditta Arredo Office di Formaiano Gabriele, corrente in Via Giordano Bruno 51A/55 -15121 Alessandria (P.IVA 02386700062) per l'importo complessivo di Euro 112.100,00 o.f.i., di cui Euro **91.885,25** per le forniture, oltre Euro **20.214,75** per IVA, soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del d.p.r. 633/1972 CIG 843546913C;

- l'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto, parte integrante dell'Accordo Quadro, prevede che i prezzi rimangano fissi e invariabili per tutta la durata del rapporto contrattuale;

- con nota prot. in entrata N. 00042634 del 06/07/2022 l'Operatore economico aggiudicatario dell'Accordo quadro ha richiesto una revisione dei prezzi, in quanto, nel corso dei due anni di esecuzione del contratto le materie prime sono rincarate in misura superiore al 10% rendendo eccessivamente oneroso il reperimento dei mobili oggetto del rapporto contrattuale dai vari fornitori;

- a sostegno di quanto richiesto, con mail del 7.07.2022 l'Appaltatore ha inviato i listini dei diversi arredi, agli atti dell'Amministrazione, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare lo scostamento dei prezzi tra i precedenti e gli attuali ed effettuare un bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore alla revisione e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato;

- con nota prot. in entrata n. 00046292 del 15/07/2022 ha fornito ulteriori precisazioni in merito all'aumento dei prezzi delle materie prime dovuto alla situazione attuale di crisi internazionale sul piano economico e politico, derivante da due anni di pandemia di Covid, dai rincari energetici e dal conflitto in Ucraina;

- con nota Prot. n. 00052599 del 03/08/2022 la Stazione Appaltante ha riscontrato alla ditta manifestando la disponibilità a dar corso alla revisione dei prezzi del contratto le cui componenti siano interessate da variazioni 1) imprevedute ed imprevedibili sopravvenute alla stipulazione del contratto 2) che risultino esorbitanti dall'alea del 10% di cui all'art. 1664 co. 1 c.c, a seguito di istruttoria tecnica attraverso l'esame della documentazione presentata dalla ditta e un confronto dei prezzi proposti con i prezzi attualmente sul mercato per prodotti simili;

dato atto che il contratto stipulato relativamente all'Accordo Quadro in oggetto non contemplava ipotesi di revisione prezzi;

considerato tuttavia che la necessità di modifica dei prezzi richiesta da codesta Impresa è stata ricondotta a circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e per l'aggiudicatario legate alle conseguenze della pandemia da Covid-19, della crisi energetica internazionale e del conflitto in Ucraina e che essa non altera la natura generale del contratto;

ritenuto, vista altresì la normativa e la costante giurisprudenza in materia di dover prendere in considerazione l'oggettivo aumento delle componenti dei prezzi fra i quali si annoverano consistenti aumenti dei prezzi causati dalla pandemia dovuta al diffondersi del fenomeno pandemico da COVID 19 e dalla guerra nell'Europa dell'Est che costituiscono circostanze sopravvenute imprevedute ed imprevedibili che possono determinare l'alterazione dell'equilibrio contrattuale dell'appalto in oggetto;

rilevato che in capo all'Appaltatore non sussiste un diritto all'aggiornamento del corrispettivo contrattuale ma semmai un interesse a che la Stazione Appaltante, previa un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici sulla richiesta di revisione contrattuale, effettui un bilanciamento tra l'interesse dell'Appaltatore alla revisione del prezzo contrattuale e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa ed alla regolare esecuzione del contratto in modo che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse e della conseguente possibile incapacità del fornitore di farvi fronte, e considerato che le ipotizzate variazioni dei prezzi contrattuali non debbono comunque apportare modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto, nell'ottica della conservazione della sinallagmaticità del rapporto contrattuale;

rilevato che nella normativa vigente sugli appalti pubblici, riguardo alle forniture di beni e servizi, non è previsto un obbligo per la Stazione Appaltante di inserire nel contratto una clausola di revisione dei prezzi ma è giurisprudenza costante ritenere applicabile il meccanismo civilistico della revisione prezzi di cui all'art. 1664 c.c., allo scopo di tutelare l'interesse pubblico ad acquisire forniture qualitativamente adeguate e solo in via mediata ed indiretta realizzare anche l'interesse dell'impresa a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei

costi (CdS , sez. III, n. 4362 del 19.7.2011, sez. V 22.12.2014 n. 6275; 24.1.2013 n. 465);

preso atto che la Corte di Cassazione, con la relazione n. 56/2020, ha evidenziato come *“il principio della vincolatività del contratto - in forza del quale pacta sunt servanda - debba essere temperato con l'altro principio del rebus sic stantibus, qualora per l'effetto di accadimenti successivi alla stipulazione del contratto o ignoti al momento di questa o, ancora, estranei alla sfera di controllo delle parti, l'equilibrio tra le parti si mostra sostanzialmente snaturato. Ciò, peraltro, anche in assenza di specifiche clausole al riguardo, in nome del generale principio di “buona fede”., che ha valore d'ordine pubblico e si colloca tra i principi fondanti del nostro ordinamento sociale. La buona fede, infatti, impone un comportamento corretto e cooperativo fra le parti al fine di favorire il compimento del risultato negoziale, anche attraverso la disponibilità a riallineare il contenuto alle mutate circostanze. Pertanto la buona fede può salvaguardare il rapporto economico che le parti avevano originariamente inteso porre in essere, imponendo la rinegoziazione del contratto che sia squilibrato, al fine di favorire in tal modo la conservazione”.*

Visto l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile il quale recita: *“Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.”*

vista la nota sopra citata inviata dal contraente dalla quale si evince che l'importo complessivo degli arredi necessari all'allestimento di ciascun ufficio di prossimità è pari ad Euro 2.632,40 o.f.e. e che quindi lo scostamento rispetto all'importo contrattuale pari ad Euro 2.073,23 o.f.e. risulta essere del 26,97%;

visto lo scostamento dei prezzi proposti con la nota suddetta dai prezzi contrattuali, come si evince dalla tabella seguente:

PRODOTTI	PREZZI CONTRATTUALI	PREZZI PROPOSTI	AUMENTO PERCENTUALE
scrivania	158,62	201,10	26,78%
cassettiera	117,04	149,69	27,90%
Contenitore basso	190,19	224,54	18,06%
Poltrona operativa	143,99	176,90	22,86%
Sedia visitatore	85,86	108,86	26,79%
Armadio	356,90	481,57	34,93%

Richiamato il contraddittorio instauratosi tra le parti con le note sopra citate che ha generato una mediazione in base alla quale si riconoscono le difficoltà per le attività produttive e commerciali indotte dall'emergenza Covid-19 e dalla crisi energetica;

ritenuto, sulla base della documentazione presentata dalla ditta appaltatrice, di concedere la revisione dei prezzi, come previsto dall'art. 1664 c.c. comma 1, riconoscendo l'aumento del prezzo per la differenza che eccede il decimo, come da tabella seguente:

Prezzi contrattuali	Misura scostamento ammissibile oltre 10%	Prezzi revisionati	n. beni mobili per ogni Sede	Prezzi per Sede
158,62	16,78%	185,23	2	370,46
117,04	17,90%	137,98	2	275,96
190,19	8,06%	205,51	1	205,51
143,99	12,86%	162,5	2	325
85,86	16,79%	100,27	8	802,16
356,90	24,93%	445,87	1	445,87
				2.424,96

preso atto che l'importo della fornitura di arredi per singolo ufficio di prossimità accordato a seguito della revisione prezzi diventa di Euro 2.424,96 o.f.e.;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l'Ing. Alberto Siletto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la D.G.R. n. 27-8592 del 22 marzo 2019 "Regolamento UE 1303/2013; PON Governance

Dec. 1343/2015; OT11 FESR-FSE. Presa d'atto dell'approvazione del Progetto "Uffici di Prossimità" da parte del Ministero di Giustizia e approvazione dello schema di Accordo di Concessione di finanziamento. Istituzione capitoli di entrata e di spesa con relative variazioni del bilancio di previsione 2019-2021";

- la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000" , come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);
- DGR. 1-4936 del 29 Aprile 2022 "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024".
- Legge regionale n. 5 del 29/04/2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022).";
- Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.";
- D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022: "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.

determina

- di approvare, per le motivazioni in premessa specificate, la richiesta presentata da Arredo Office limitatamente alla parte eccedente il decimo dell'aumento dei prezzi ai sensi dell'art. 1664, comma 1, del Codice Civile ed autorizzare la revisione del prezzo complessivo della fornitura tipo degli arredi destinati all'allestimento di ciascun Ufficio di Prossimità, per un importo pari ad Euro 2.424,96 o.f.e.;

- di approvare la revisione con effetto sugli Ordinativi di Fornitura successivi al presente atto;

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) e comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale)
Firmato digitalmente da Alberto Siletto